

Alla Strutture centrali e territoriali

Oggetto: Fruizione ferie anni pregressi.

Lo stato di emergenza epidemiologica e il correlato utilizzo del Lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, ha fatto notare una flessione nell'utilizzo delle ferie, generando per molti dipendenti un accumulo di svariati giorni di ferie arretrate.

A tale riguardo, anche a seguito di richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene opportuno ribadire le regole per la fruizione delle ferie, anche al fine di scongiurare il consolidarsi di una prassi non in linea con la normativa di legge e di contratto.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e, in linea di principio, vanno fruito nel corso dell'anno di riferimento. E' previsto in ogni caso l'obbligo¹ di fruizione, nell'anno stesso di maturazione, di due settimane di ferie la cui violazione può comportare, nei confronti del Responsabile di riferimento, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003.

Laddove il dipendente ne faccia richiesta il Responsabile della Struttura deve consentire la fruizione consecutiva delle suddette due settimane di ferie.

In deroga al principio generale di fruizione delle ferie nel corso dell'anno di riferimento, con verbale di intesa del 12 maggio 2009², il termine di fruizione delle ferie non godute è stato individuato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, fatto salvo il superamento di tale termine, per obiettive circostanze eccezionali, entro il limite inderogabile di 18 mesi dalla data di maturazione.

Circostanza, quest'ultima, che deve essere documentata da una richiesta motivata del dipendente e autorizzata in forma scritta dal responsabile della Struttura di riferimento attraverso la compilazione dell'apposito modulo presente sul minisito della DCRU (alla sezione UTILITY).

Si rammenta che nella richiesta di ferie on-line non può essere specificata l'imputazione all'anno di competenza (ferie anno corrente, ferie anno precedente, ecc.), in quanto è la procedura stessa, sulla base dei vincoli contrattuali e di legge, ad effettuare tale riconduzione in relazione alla situazione dei giorni di ferie residui, secondo la seguente scaletta:

¹ Art. 10, comma 1, d.lgs. n. 66/2003

² I cui contenuti sono stati estesi anche al personale Istruzione ricerca con nota DCRU 19/12/2012

- **prima del 30 giugno**, in ossequio all'obbligo di fruizione nel limite inderogabile dei 18 mesi dalla data di maturazione, la procedura "preleva" dapprima le ferie residue e successivamente quelle relative all'anno in corso;
- **dopo il 30 giugno**, in ossequio all'obbligo di fruizione nell'anno di maturazione di due settimane di ferie, la procedura "preleva" dapprima le ferie anno in corso - fino a 10 giorni su 28 totali - e, successivamente, quelle residue.

Relativamente al generale divieto di monetizzazione delle ferie non godute, si rammenta, che lo stesso non trova applicazione nelle sole ipotesi in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) ovvero in quelle situazioni in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo di maternità).

Resta fermo, in ogni caso, che l'eventuale monetizzazione delle ferie nei suddetti residui casi potrà essere disposta solo nel rispetto delle previsioni in materia di riporto delle ferie non fruito.

Tuttavia, nell'ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro determinato dalla volontà del dipendente, con propri atti o comportamenti, quali ad esempio le dimissioni volontarie, il divieto di monetizzazione delle ferie si applica anche se la mancata fruizione delle stesse sia dipesa da malattia, infortunio o congedo di maternità, in considerazione del fatto che la previsione dell'evento estintivo (dimissioni volontarie) permette di poter pianificare la fruizione delle ferie a qualsiasi titolo non godute.

In relazione a quanto sopra, si raccomanda ai Responsabili delle Strutture, a cui è ascritto il diritto/dovere di autorizzare le ferie dei propri dipendenti, di verificare costantemente la corretta fruizione delle ferie, disponendo, laddove necessario, **il collocamento in ferie d'ufficio** dei propri dipendenti che presentino situazioni di ferie residue in contrasto con i termini sopra esposti.

A tal fine si rammenta che nell'ambito del self - service (profilo dirigente/responsabile) è disponibile una funzione di reportistica in cui è possibile verificare la posizione del personale appartenente alla propria struttura relativamente agli istituti delle ferie, festività soppresse, debiti/crediti orari e riposi compensativi.

o
o o

La presente comunicazione viene notificata dallo scrivente a tutto il personale tramite la procedura "Pubblicazione atti", ai sensi della circolare n. 80/2008.

Il Direttore centrale
dott. Giuseppe Mazzetti

